



Sicurezza e responsabilità ‘penale amministrativa’ degli enti collettivi: i modelli di organizzazione e gestione

Yuri Russo – Avvocato del foro di Cuneo e collaboratore Adapt

La natura giuridica della responsabilità degli enti collettivi nel d.lgs. 231/2001

Tesi nominalistica (minoritaria): responsabilità amministrativa

- *nomen juris* dell'intitolato legale del d.lgs. n. 231 del 2001

Tesi sostanzialistica (maggioritaria): responsabilità penale

- previsione di un complesso di regole di validità del sistema analoghe a quelle che informano il Codice Penale (artt. 1 – 4)
- contenuto non ripristinatorio, ma dissuasivo e afflittivo delle sanzioni comminate all'ente (art. 9)
- competenza del giudice penale a giudicare sugli illeciti ascrivibili all'ente (art. 36)

Il criterio d'imputazione c.d. oggettivo dell'illecito all'ente

Art. 5. Responsabilità dell'ente

L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (*c.d. apicali*);
 - b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (*c.d. sottoposti*).
2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

La torsione delle nozioni di interesse e vantaggio nell'art. 25-septies d.lgs. n. 231/2001

Art. 25-septies. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Un **primo accostamento** riferisce le nozioni di interesse o vantaggio dell'ente all'omicidio o lesioni colposi intesi come eventi naturalistici determinati dalla violazione delle regole cautelari in materia antinfortunistica

Un **secondo accostamento** ritiene che le nozioni di interesse o vantaggio dell'ente coincidano con il **risparmio** derivato a questo dalla mancata osservanza della normativa antinfortunistica

I criteri d'imputazione c.d. soggettivi dell'illecito all'ente: i modelli di organizzazione e gestione

Art. 6. Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente (c.d. colpa d'impresa)

Art. 7. Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli d'organizzazione dell'ente (c.d. colpa d'organizzazione)

Natura giuridica dei modelli: documenti contenenti regole cautelari di condotta finalizzati a impedire la commissione del reato e a esimere da responsabilità gli enti

Adozione facoltativa del modello sia *ante delictum* sia *post delictum*

Certificazioni d'idoneità prevenzionistica del modello utili a orientare in senso favorevole il libero convincimento dell'organo giurisdizionale in caso di avvenuto reato

Idoneità del modello da valutare secondo un giudizio di prognosi postuma

I modelli di organizzazione e gestione nel Testo Unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 30)

- Destinatari: persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
- Rapporto di specie a genere fra la disciplina dei modelli di organizzazione e gestione di cui all'art. 30 T.U. Sicurezza e quella prescritta dal d.lgs. n. 231/2001
- Il modello ha a oggetto l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici in materia antinfortunistica
- Il modello per avere efficacia esimente deve essere modulato sul contesto aziendale di riferimento e costantemente aggiornato

Riflessioni intrasistematiche

- La strumentalità contenutistica fra il documento di valutazione dei rischi (art. 28) e il modello di organizzazione e gestione (art. 30)
- I rapporti fra l'Organismo di Vigilanza (OdV) previsto dall'art. 30, comma 4, T.U. Sicurezza e le figure apicali destinatarie del dovere di vigilanza sul sistema di sicurezza aziendale, con particolare riferimento alla delega di funzioni (art. 16)
- Il ruolo della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e degli Organismi paritetici nella redazione, attuazione e validazione del modello di organizzazione e gestione